

PARTE PRIMA

INDICE

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 19

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Al solo fine di accedere alle aree esterne al parco non altrimenti raggiungibili e fatta salva la competenza dell'ente parco a rilasciare specifiche autorizzazioni in fattispecie diverse da quelle di cui al presente comma, i privati, titolari di regolare autorizzazione al porto d'armi o di licenza venatoria, sono autorizzati all'attraversamento delle strade e delle vie d'acqua interne al parco con le armi e gli altri mezzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, purché scarichi e riposti negli appositi contenitori."

Art. 2

Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36

1. Dopo la lettera d), comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è aggiunta la seguente lettera:

"d bis) da lire 200.000 a 2.000.000 per la violazione di cui all'articolo 29 comma 1bis."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2001

Galan

Art. 1 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36

Art. 2 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2001, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Campion, Marangon e Tiozzo, relativa a "Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36" (progetto di legge n. 119);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Donazzan, Cannella e Cortelazzo relativa a "Integrazione alla legge regionale 3 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" " (progetto di legge n. 153);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 2 commissione consiliare in data 8 marzo 2001 (pdl n. 119) e 12 giugno 2001 (pdl n. 153);
- La 2ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" e successive modifiche";
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 luglio 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Elder Campion,

ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 luglio 2001, n. 7117;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 luglio 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 agosto 2001, n. 1080/22518, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la modifica proposta alla legge regionale istitutiva del parco del Delta del Po consiste nell'integrazione di due articoli della medesima legge, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 33, volta a risolvere un problema strettamente legato alla configurazione del territorio deltizio: alcune aree esterne al parco non sono raggiungibili se non servendosi delle strade di comunicazione, ponti e traghetti che si trovano all'interno del parco e ciò, sia per l'esercizio dell'attività venatoria, laddove è permessa, sia per consentire libertà di circolazione a chi è in possesso di regolare autorizzazione al porto d'armi.

Come è noto, entrare nell'area del parco con armi al seguito non è consentito dall'articolo 11 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione in tal senso da parte dell'Ente Parco ovvero, in conformità con quanto disposto dal medesimo articolo 11, il regolamento del parco non lo preveda in via derogatoria.

Nel caso di specie l'Ente Parco non è ancora dotato di regolamento e, considerata la particolare configurazione del suo territorio, si è ritenuto necessario, al fine di permettere ai cittadini di usufruire di un proprio diritto, introdurre una specifica deroga direttamente nella legge istitutiva.

Le disposizioni inserite autorizzano, quindi, i privati in possesso di licenza venatoria o di regolare autorizzazione al porto d'armi all'attraversamento del parco per raggiungere le aree esterne allo stesso con le armi al seguito, purché scariche e riposte negli appositi contenitori, prevedendo severe sanzioni amministrative di natura pecuniaria per chi non rispetti le indicazioni contenute nella norma derogatoria; inoltre, viene fatta salva la potestà dell'Ente Parco di rilasciare di volta in volta specifiche autorizzazioni in fattispecie diverse da quelle sopra descritte che si possono comunque verificare.

Il testo proposto è il risultato dell'unificazione dei progetti di legge nn. 119 e 153 ed è stato approvato all'unanimità dalla seconda commissione consiliare.

3. Note agli articoli

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 36/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 29 - Regolamento dell'attività venatoria.

1. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi

ed abbattimenti devono avvenire in conformità al Piano del parco e al regolamento; sino all'approvazione di questi, devono avvenire nel rispetto di apposite direttive regionali a tal fine emanate.

1 bis. Al solo fine di accedere alle aree esterne al parco non altrimenti raggiungibili e fatta salva la competenza dell'ente parco a rilasciare specifiche autorizzazioni in fattispecie diverse da quelle di cui al presente comma, i privati, titolari di regolare autorizzazione al porto d'armi o di licenza venatoria, sono autorizzati all'attraversamento delle strade e delle vie d'acqua interne al parco con le armi e gli altri mezzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, purché scarichi e riposti negli appositi contenitori."

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 36/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 33 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano del parco del regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.

2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano del parco e dal regolamento;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

d bis) da lire 200.000 a 2.000.000 per la violazione di cui all'articolo 29 comma 1bis.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.

4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

5. Le sanzioni sono comminate dal direttore dell'Ente parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689."

4. Struttura di riferimento

Direzione urbanistica e beni ambientali